

**REGOLAMENTO N. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)  
relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri  
agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea  
dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385)**

**REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA'  
CAPITOLO 6: SICUREZZA SOCIALE**

**Articolo 28 bis**

1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee:

— che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee,

— la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari,

— che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,

— e che risiede in uno stato membro delle Comunità,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3.

2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo:

a) deve depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello stato membro dove stabilisce la sua residenza;

b) dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

c) deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi fissati alle lettere a) e b).

La Comunità può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo.

3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio.

Tale indennità di disoccupazione è fissata:

a) al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;

b) al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese;

c) al 30 % dello stipendio base dal 25o al 36o mese.

Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono

essere inferiori a 1 250,67 EUR né superiori a 2 501,35 EUR . Questi limiti sono adeguati nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto.

4. L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata del servizio prestato.

Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto.

L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad una indennità di disoccupazione nazionale.

5. L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 67 dello statuto. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato VII dello statuto.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 72 dello statuto, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

6. L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati dalla Commissione in euro. Non si applica alcun coefficiente correttore.

7. L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 136,98 EUR , senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono autorizzati ed effettuati dalla Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente temporaneo rimasto senza impiego è soggetta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto di una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, fatte salve le disposizioni di cui al

paragrafo 2, ultimo comma.

11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime.

Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo le modalità previste al paragrafo 3.